



CIRCOLARE N. 28

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
UFFICIO XI

Roma

1 OTT. 2009

Prot. Nr. 096505
Allegati:

- Agli Enti e organismi pubblici
inseriti nella tab. A allegata alla
legge n. 720/1984
- e p.c. Banca d'Italia
Servizio rapporti con il tesoro
Via Nazionale, 91
ROMA
- Associazione bancaria italiana
Piazza del Gesù, 49
ROMA
- Associazione tesorieri italiani
non banca
Corso Domenico Riccardi
"Villa Villari"
80040 CERCOLA

OGGETTO: Decreto ministeriale 4 agosto 2009. Disciplina delle modalità di regolamento dei rapporti tra i tesoreri o cassieri degli enti e organismi pubblici assoggettati al sistema di tesoreria unica di cui alla tabella A allegata alla legge n. 720/1984 e la Tesoreria dello Stato.

Con decreto ministeriale 4 agosto 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 2 settembre 2009, è stata approvata la nuova disciplina che regola i rapporti tra la tesoreria statale e i tesoreri o cassieri degli enti inseriti nella tabella A, allegata alla legge n. 720/1984. Il decreto sostituisce integralmente le disposizioni contenute nel precedente decreto ministeriale 26 luglio 1985, cui nel corso degli anni erano state apportate alcune modifiche, e trae la sua origine dall'esigenza di regolare i rapporti in questione in vista dell'utilizzo di una piattaforma telematica, che sostituisce i preesistenti canali cartacei di regolazione, e di aggiornare alcune disposizioni contenute nel citato decreto 26 luglio 1985, tenuto conto delle innovazioni introdotte

6

con la tesoreria unica mista dal decreto legislativo 279/1997 e con l'art. 77-*quater* del decreto legge 112/2008.

Gli aspetti operativi e tecnici della nuova disciplina, che riguarda essenzialmente i rapporti tra i tesorieri/cassieri e la tesoreria statale, sono contenuti in un apposito protocollo d'intesa in corso di firma tra la Banca d'Italia e l'Associazione bancaria italiana (ABI).

I collaudi della nuova procedura con le banche interessate sono in corso secondo un calendario stabilito di comune accordo con l'ABI e la Banca d'Italia. A partire dal prossimo 5 ottobre la procedura telematica sarà resa operativa e attuata gradualmente, in modo da consentire a tutti i tesorieri/cassieri di adottare le misure e/o innovazioni necessarie.

Per quanto riguarda invece gli aspetti che interessano più direttamente gli enti e organismi in indirizzo si ritiene opportuno segnalare due questioni relative ad aspetti amministrativi.

La prima riguarda i canali informativi che la nuova procedura telematica consentirà di attivare e che miglioreranno sensibilmente la qualità e la tempestività dell'informazione disponibile. Come previsto dall'art. 8 del decreto, infatti, la Banca d'Italia comunicherà giornalmente ai tesorieri/cassieri per via telematica le operazioni eseguite a valere sulle contabilità speciali di tesoreria unica, quelle eventualmente respinte, il saldo provvisorio del giorno e quello definitivo riferito alla giornata precedente. Tali informazioni saranno disponibili per i tesorieri/cassieri immediatamente, con l'avvio della procedura telematica. Per gli enti e organismi in indirizzo, invece, l'invio giornaliero di queste informazioni con modalità telematica sarà attuato in un momento successivo, che sarà debitamente e tempestivamente comunicato. Il canale informativo è quello del sito internet www.siope.it, in un'apposita sezione, e le regole di accesso sono quelle già note, previste per tale sito (*user id* e *password*). L'accesso tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e/o Carta d'Identità Elettronica (CIE) è subordinato alla diffusione dei relativi certificati digitali e al superamento di alcuni problemi nella loro gestione.

Il secondo aspetto riguarda i tempi per la comunicazione del cambio dell'istituto tesoriere alla sezione di tesoreria presso la quale è aperta la contabilità speciale di tesoreria unica. Tale comunicazione, a carico degli enti e organismi in indirizzo, dovrà essere indirizzata alla Banca d'Italia, presso la Sezione di tesoreria sulla quale è aperta la contabilità speciale, ed effettuata con un congruo anticipo rispetto alla data effettiva di assunzione del servizio da parte del tesoriere/cassiere subentrante. Il termine minimo di preavviso alla sezione della Banca d'Italia è di dieci giorni rispetto alla data di subentro del nuovo tesoriere, in modo che la

4

tesoreria provinciale competente possa impostare la variazione sul sistema informativo, consentendo al nuovo tesoriere di regolare le operazioni svolte fin dal primo giorno lavorativo successivo alla data di assunzione del servizio. Si reputa opportuno segnalare a questo proposito che una comunicazione in ritardo rispetto al termine minimo fissato potrebbe impedire il normale regolamento delle operazioni effettuate dal nuovo tesoriere, con un conseguente possibile danno per gli enti, che non potrebbe in ogni caso essere addebitato alla Banca d'Italia.

Il Ragioniere Generale dello Stato

